



COMUNE DI PIANE CRATI

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg. Data: 14.11.2018	Oggetto: Istituzione centrale unica "Agora" per l'acquisizione di lavori, servizi, fornitura e revoca dell'adesione alla precedente centrale unica di committenza istituita insieme al comune di Figline Vegliaturo. -Approvazione schema di convenzione. -Approvazione Regolamento.
--	---

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 14 del mese di Novembre , alle ore 18,30-, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla **prima** convocazione in pubblica seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai componenti il Consiglio a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Presente	Assente
Michele AMBROGGIO	x	
Angelo FUOCO		x
Francesco ALTOMARE	x	
Pasquale PIGNATARO	x	
Rossella NIGRO	x	
Genoveffa PETRONE	x	
Nicola Gianluca CARNEVALE	x	
Luciana FUOCO	x	
Marcello MAZZA	x	
Luisa FUORIVIA	x	
Emilio NIGRO	x	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa al Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dr Giampaolo Santapaolo, che cura la verbalizzazione.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , Il Presidente del Consiglio Avv. Rossella Nigro, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

In continuazione di seduta il Consigliere Fuorivia risulta assente perché ha abbandonato l'aula

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"PREMESSO che i Comuni di Rogliano, Carpanzano, Piane Crati e Figline Vegliaturo intendono gestire in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficienza), ottemperando al disposto:

- dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif., recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il quale dispone che "La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.";
- dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e succ. modif., il quale dispone che: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi";
- dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento") e nel testo da ultimo modificato dall'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari": cd. "Decreto Riforma PA"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114], nonché nel rispetto dell'art. 29 della Direttiva n. 2004/17/CE e dell'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE.

In particolare, il citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";

- dell'art. 23-ter del già citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 [a sua volta, dapprima modificato, integrato e coordina-

CONSIDERATO

- che, per realizzare quanto sopra, si rende necessario, per i suddetti Comuni, revocare le adesioni alle Centrali di Committenza precedenti, al fine di costituirne una nuova tra gli stessi, alla quale potranno aderire altri Enti;
- che, conseguentemente, è intenzione di questo Comune revocare l'adesione alla Centrale Unica di Committenza precedentemente istituita insieme al Comune di Figline Vegliaturo e costituire, unitamente ai Comuni di Carpanzano, di Figline Vegliaturo, e di Rogliano, una nuova Centrale di committenza a mezzo di convenzione, utilizzando il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti" di cui all'art.30 del TUEL;

PRECISATO che, nello specifico, il Comune di Rogliano assumerà le competenze di Comune capofila;

RITENUTO di fare propri e di approvare, per questa fase di avvio, lo schema di convenzione, composto da n.15 articoli, ed il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, composto da n. 17 articoli, già utilizzati dalla Centrale Unica di Committenza precedentemente istituita tra i Comuni di Rogliano e di Carpanzano, i quali, previ adattamenti strettamente indispensabili, vengono allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi saranno oggetto nel più breve tempo possibile di un aggiornamento congiunto tra tutti gli Enti aderenti, sulla base delle più recenti disposizioni di legge;

RITENUTO, pertanto procedere a quanto sopra;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa, che si richiama integralmente

- **DI REVOCARE** l'adesione del Comune di Piane Crati dalla Centrale Unica di Committenza costituita insieme al Comune di Piane Crati, di cui alla delibera consiliare n. 55 del 23.12.2015;
- **DI ISTITUIRE** una Centrale di Committenza in forma convenzionata tra i Comuni di Carpanzano, Figline Vegliaturo, Piane Crati e Rogliano, demandando al Comune di Rogliano la competenza di Comune capofila, ai sensi dell'art 33 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., che svolgerà il ruolo secondo il modello della "delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti" e che utilizzerà professionalità esistenti già in servizio presso i vari Enti associati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;
- **DI STABILIRE** che la Centrale Unica di Committenza sarà denominata "Agorà";
- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per l'istituzione di un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n.15 articoli, unitamente al regolamento per il suo funzionamento, composto da n.15 articoli, nei testi allegati alla

to dall'art. 8, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative." cd. "Decreto Milleproroghe 2015") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2015, n. 11 (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n.49 del 28 febbraio 2015), entrata in vigore il 1° marzo 2015 e, successivamente, modificato (a decorrere dal 16 luglio 2015) dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n.107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." (pubblicata nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 162 del 15 luglio 2015), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 212, della stessa legge n.107/2015], i cui tre commi prevedono quanto segue:

- comma 1: le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. entrano in vigore dal 1° novembre 2015 per quanto concerne sia l'acquisizione di beni e servizi e sia l'acquisizione di lavori (sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n.11 e, quindi, già avviate alla data del 1° marzo 2015 per quanto disposto dall'art.8, comma 3-quater, del suddetto D.L. n.192/2014 convertito, con modificazioni, dall'art.1 della medesima legge n.11/2015, in quanto secondo tale norma lo slittamento al 1° novembre 2015 degli obblighi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e/o degli appalti di lavori pubblici non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della citata legge n.11/2015 e, quindi, alle procedure che risultino essere già state avviate alla data del 1° marzo 2015 con l'adozione della relativa determina a contrattare prescritta sia dall'art.11, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e sia dall'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000);
- comma 2: le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif. non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
- comma 3: i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00;

VISTA la legge 28.12.2015, n.208 (L. stabilità 2016) art.1 co 501 lett.b) che reintroduce la possibilità per i Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti di procedere autonomamente senza l'obbligo di ricorrere a forme aggregate per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a Euro 40.000,00;

RITENUTO comunque di consentire all'Ente di potersi avvalere di forme di acquisizione di beni e servizi in forma aggregata, ove non si avvalga di tale facoltà;

RITENUTO altresì che siano da privilegiare forme di aggregazioni territoriali quanto più ampie possibili, in modo da realizzare una razionalizzazione nelle gestioni e nei costi, mantenendo i legami con il territorio su cui si opera;

VISTI a tal proposito i sottoelencati atti:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Deliberazione del Consiglio Comunale di Rogliano | n° 03 del 18/01/2016 |
| 2) Deliberazione del Consiglio Comunale di Carpanzano | n° 03 del 24/01/2016 |
| 3) Deliberazione del Consiglio Comunale di Piane Crati | n° 55 del 23/12/2015 |
| 4) Deliberazione del Consiglio Comunale di Figline Vegliaturo | n° 26 del 05/12/2015 |

con i quali i Comuni di Rogliano e Carpanzano ed i Comuni di Piane Crati e Figline Vegliaturo hanno costituito proprie autonome Centrali Uniche di Committenza;

DATO ATTO che si reputa necessario superare le esperienze in corso per dare vita ad una forma aggregativa unitaria e più vasta, aperta anche ad ulteriori successive adesioni;

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando sin da ora atto che gli stessi saranno oggetto nel più breve tempo possibile di un aggiornamento congiunto da parte degli Enti aderenti, sulla base delle più recenti disposizioni di legge;

- **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione della convenzione e ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, alla stessa, testè approvata, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi della presente deliberazione e di quelli statali e regionali di riferimento;
- **DI INOLTARE** copia del presente provvedimento ai Comuni di Carpanzano, Figline Vegliaturo, Rogliano

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile dei Settori competenti;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita separata votazione, con voti 7_ favorevoli, 2 contrari e /// astenuti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-

ORIGINALE

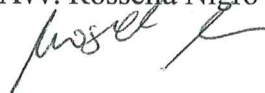
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr Giampaolo Santopaolo

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Avv. Rossella Nigro



Si rende parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA sulla riportata proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMM.VO

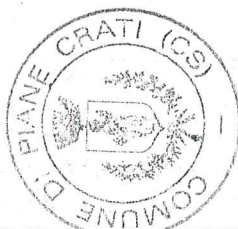
Adele Anna MARINI



Si rende parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla riportata proposta di deliberazione (art.49 D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SETT. FINANZ.

Rizzuto Sonia Luigina

*Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,***A T T E S T A***che la presente deliberazione:*

– è stata pubblicata dal _____ al _____ per _____ giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale sul sito informatico di questo Comune (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267; art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

☐ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

☐ E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

Dalla li _____

Il responsabile del servizio
(Scaglione Giuseppe)
